

Disciplina del procedimento amministrativo relativo all'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 135 del D.Lgs n.152/2006.

1. Nozione di scarico alla luce del decreto legislativo n. 152/2006.

Superando le incertezze insite nella nozione di scarico, elaborata a livello dottrinale e giurisprudenziale sotto la vigenza della L. n. 319 del 1976, il D. Lgs. n. 152/1999 prima, e attualmente, il D. Lgs. n. 152/2006, ha proposto, per la prima volta in modo esplicito, una definizione legislativa di scarico, che costituisce il baricentro della legge di tutela delle acque.

All'articolo 74, c.1,lett. *aa*) del D.Lgs. 152/2006 lo scarico è classificato in modo espresso come " qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione".

Nello stesso articolo il legislatore ha definito, altresì:

g) acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;

h) acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue provenienti da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento, intendendosi per tali anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti, non connessi con le attività esercitate nello stabilimento;

l) acque reflue urbane: il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali, e/o di quelle meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato;

Il D. Lgs. n. 152 del 2006 ha fissato un'ulteriore definizione in materia di scarichi, specificando all'art. 74, lett. *h*), che scarichi esistenti devono essere considerati " gli scarichi di acque reflue urbane che alla data del 13 giugno 1999 erano in esercizio e conformi al regime autorizzativi

previgente e gli scarichi di impianti di trattamento di acque reflue urbane per i quali alla stessa data erano già state completate tutte le procedure relative alle gare di appalto e all'affidamento dei lavori, nonché gli scarichi di acque reflue domestiche che alla data del 13 giugno 1999 erano in esercizio e conformi al previgente regime autorizzativo e gli scarichi di acque reflue industriali che alla data del 13 giugno 1999 erano in esercizio e già autorizzati”;

Prescindendo dal problema relativo agli scarichi esistenti, in ordine ai quali è, comunque, di tutta evidenza come la norma abbia voluto tracciare il confine tra scarichi legali preesistenti e scarichi illegali, riferendo il concetto di scarico esistente alle sole ipotesi di scarichi esistenti in senso giuridico-formale, ossia visibili per la Pubblica Amministrazione grazie alla regolarità e legalità del regime autorizzatorio, è opportuno, anzitutto, soffermarsi sulla nozione di scarico di cui al citato art. 74, lett. f), del D. Lgs. n. 152 del 2006.

Con l'abrogazione della legge Merli ad opera del D. Lgs. n. 152 del 1999 ne viene travolta anche la relativa disciplina degli scarichi ed il connesso regime autorizzatorio. L'aspetto più rilevante introdotto dal suddetto decreto legislativo è, senza dubbio, il superamento dell'unicità della disciplina degli scarichi a suo tempo stabilita dall'art. 9 della legge Merli, che prescriveva identici limiti di accettabilità sul territorio nazionale per i parametri inquinanti degli scarichi, con riferimento ai valori di concentrazione previsti dalle tabelle A e C allegate alla stessa legge. All'unicità di disciplina subentra il principio della diversificazione delle soglie di emissione degli scarichi in relazione agli obiettivi di qualità del corpo recettore, che rappresenta il tratto peculiare del nuovo regime degli scarichi introdotto dal D. Lgs. n. 152 del 1999 e successivamente riportato nel D. Lgs. n. 152 del 2006 quale risulta dalle enunciazioni già espresse in sede di principi generali e poi meglio specificato nel Titolo III, IV e V, e infine nell'Allegato n. 5 relativo alla definizione dei limiti di emissione degli scarichi idrici.

2. L'autorizzazione allo scarico

L'istituto dell'autorizzazione agli scarichi è dal D. Lgs. n. 152 del 3.04.2006 inquadrato tra gli strumenti di tutela delle acque.

Gli elementi salienti possono essere identificati:

- nella sottrazione al regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche che recapitano in reti fognarie, i quali sono sempre ammessi purché osservino i regolamenti emanati dal gestore del servizio idrico integrato (art. 124, comma 4). In tali ipotesi andrà prevista una procedura semplificata da fondare sull'istituto della comunicazione-notifica asseverata, dovendo essere oggetto di asseverazione ad opera di tecnico abilitato la rispondenza dello scarico alle norme regolamentari sopra richiamate;

- nella durata limitata a quattro anni dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane e industriali;

- ferma restando la possibilità di diversa disciplina regionale, in attuazione del D. Lgs. n. 112 del 1998, nell'accoglimento del criterio della competenza dell'Autorità di Ambito per gli scarichi in pubblica fognatura e della Provincia per gli scarichi in acque superficiali e su suolo (art. 124, comma 7). Le autorità competenti devono, quindi, provvedere entro 90 giorni dalla recezione della domanda;

- nella possibilità che l'autorizzazione allo scarico, in ragione delle caratteristiche tecniche del medesimo, della sua localizzazione e delle condizioni locali dell'ambiente interessato, contenga le ulteriori prescrizioni tecniche volte a garantire che gli scarichi siano effettuati in conformità agli obiettivi di qualità e senza pregiudizio per il corpo ricettore, per la salute pubblica e l'ambiente (art. 124, comma 10);

- nella previsione che l'autorità competente, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico, e ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie, proceda alla diffida stabilendo un termine per eliminare l'irregolarità; ovvero alla diffida con sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, qualora si verificino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente, infine alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni (art. 130);

- nella previsione che la domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali sia accompagnata dall'indicazione delle caratteristiche quanti-qualitative dello scarico, della quantità di acqua da prelevare nell'anno solare, del corpo ricettore, dalla descrizione del sistema complessivo di scarico nonché dall'indicazione dei mezzi tecnici impiegati nel processo produttivo e dei sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto dei valori limite di emissione (art.125);

- nella previsione che le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli e i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione sono a carico del richiedente (art. 124, comma 11).

Le norme comuni afferenti alla disciplina degli scarichi dunque risiedono nei seguenti principi:

- regolamentazione di ogni scarico in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità assegnati al corpo ricettore e dei valori limite di emissione di cui all'Allegato n. 5;

- divieto di diluizione degli scarichi con acque appositamente prelevate al fine del conseguimento dei valori limite di emissione;

- obbligo di preventiva autorizzazione di qualsiasi tipo di scarico che deve essere rilasciata in forma espressa dall'Autorità competente su richiesta dell'interessato, ferme restando, da un lato, la deroga al principio dell'obbligo del preventivo conseguimento dell'autorizzazione, disposta ex lege a favore degli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie (i quali sono sempre ammessi, se realizzati nell'osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato), dall'altro la potestà delle Regioni di disciplinare autonomamente il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, servite o meno da impianti di depurazione delle acque reflue urbane, nel rispetto dei generali obiettivi di qualità stabiliti dall'articolo 101, commi 1 e 2;

- temporaneità della validità dell'autorizzazione, fissata in quattro anni dal momento del rilascio, con il conseguente obbligo di richiederne il rinnovo un anno prima della scadenza e ferma restando la potestà delle Regioni di prevedere per specifiche tipologie di scarichi di acque reflue domestiche, ove soggetti ad autorizzazione, forme di rinnovo tacito della medesima;

- assoggettamento degli scarichi ad un regime di controllo da effettuarsi a cura dell'autorità competente.

3. Il regime sanzionatorio

Rimanendo su un piano di trattazione generale e rinviando per le singole e specifiche disposizioni in materia di sanzioni al testo della legge è opportuno distinguere tra ipotesi punite in via amministrativa e ipotesi penalmente rilevanti. Nell'ambito delle violazioni amministrative, disciplinate all'art. 133, si distinguono in particolare le seguenti fattispecie:

1) Effettuazione di uno scarico superante i valori limite di emissione fissati nelle tabelle di cui all'allegato n. 5 ovvero i valori limite stabiliti dalle Regioni a norma dell'art. 101, comma 1, ovvero quelli fissati dall'autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1, o dell'art. 108, comma 1 (la sanzione amministrativa va da € 3.000,00 a € 30.000,00). Se l'inosservanza dei valori limite riguarda scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano ovvero in corpi idrici posti nelle aree protette, si applica una sanzione amministrativa non inferiore a € 20.000,00.

2) Apertura o effettuazione di scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, senza l'autorizzazione di cui all'art. 124, ovvero la continuazione ad effettuare o mantenere detti scarichi, quando l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata (in tal caso la sanzione amministrativa va da € 6.000,00 a € 60.000,00).

3) Effettuazione o mantenimento di uno scarico senza l'osservanza delle prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione o fissate ai sensi dell'art. 107, comma 1 (la sanzione va da € 1.500,00 a € 15.000,00).

4) Immersione in mare dei materiali indicati all'articolo 109, comma 1, lettere *a)* e *b)*, ovvero svolgimento dell'attività di posa in mare cui al comma 5 dello stesso articolo, senza autorizzazione, (sanzione amministrativa pecuniaria da millecinquecento euro a quindicimila euro).

5) Fino all'emanazione della disciplina regionale di cui all'articolo 112, comma 2, violazione delle disposizioni di cui all'articolo 170, comma 7, (sanzione amministrativa pecuniaria da seicento euro a seimila euro).

6. Violazione del divieto di smaltimento dei fanghi previsto dall'articolo 127, comma 2, (sanzione amministrativa pecuniaria da seimila euro a sessantamila euro).

7. Nell'effettuazione delle operazioni di svaso, sghiaimento o sfangamento delle dighe, superamento dei limiti o non osservanza delle altre prescrizioni contenute nello specifico progetto di gestione dell'impianto di cui all'articolo 114, comma 2, o effettuazione delle medesime operazioni prima dell'approvazione del progetto di gestione (sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a trentamila euro).

9. Violazione della disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera *b)*, (sanzione amministrativa pecuniaria da millecinquecento euro a quindicimila euro).

10) Violazione delle prescrizioni concernenti l'installazione e la manutenzione dei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi, ovvero l'obbligo di trasmissione dei risultati delle misurazioni (la sanzione va da € 1.500 a € 6.000,00, con possibile riduzione ad un quinto, nei casi di particolare tenuità).

In materia di accertamento degli illeciti amministrativi l'autorità competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, salvo la possibilità di diversa disciplina della Regione o della Provincia autonoma, è rappresentata dalla stessa Regione o dalla Provincia autonoma, nel cui territorio è stata commessa la violazione. La regione Umbria con deliberazione n. 1205 del 12.7.2006 ha attribuito dette competenze alle province e alle Autorità di Ambito nel caso di scarichi in pubbliche fognature.

Per il quadro delle fattispecie costituenti reato, si rimanda alla disciplina dell'art. 137 del D. Lgs. n. 152 del 2006.

4. Procedimento per l'irrogazione delle sanzioni.

Il testo normativo di riferimento per la disciplina per l'irrogazione di sanzioni amministrative è la legge n. 689 del 1981 che contiene una complessa ed articolata serie di disposizioni, tese a delineare il quadro del procedimento e del contenzioso sanzionatorio amministrativo. La legge è venuta a colmare le carenze e le lacune relative alla contestazione e all'accertamento dell'infrazione, ai termini di prescrizione dell'azione sanzionatoria, alla tutela giurisdizionale del destinatario della punizione.

Essa si ispira alla disciplina penalistica ed in particolare alle norme costituzionali che presiedono alla stessa, prima fra tutte quella sul diritto di difesa (art. 24 Cost.). In tale ottica si è da sempre ritenuto un inflessibile mezzo di attuazione dei principi costituzionali sul "giusto procedimento" quale metodo di garanzia dell'imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione, il momento partecipativo del privato alle fasi formative del provvedimento anche sanzionatorio.

L'accertamento in contraddittorio dei presupposti dell'illecito e la sua previa contestazione, sul modello delineato a suo tempo per gli illeciti disciplinari dei pubblici impiegati dall'art. 14 del T.U. (D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3) costituisce un'esigenza imprescindibile del procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative, immediatamente correlata alla omogeneità funzionale del fenomeno sanzionatorio e alla garanzia di massimo equilibrio del procedimento.

L'iter che conduce all'irrogazione di una sanzione amministrativa è un procedimento amministrativo al quale, dunque, in via di prima approssimazione, si debbono ritenere applicabili i principi propri di tale istituto.

Occorre dunque esaminare, ancorché per sommi capi, come tale accertamento debba avvenire.

Sulla base delle regole sopra sommariamente illustrate il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie di competenza dell'Autorità di Ambito si articola secondo le linee di seguito riportate.

L'art. 128 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 prevede che per gli scarichi in pubblica fognatura il gestore del servizio organizza un adeguato servizio di controllo secondo le modalità disciplinate dalla convenzione di gestione;

L'accertamento di eventuali illeciti è dunque effettuato dal soggetto gestore.

L'atto nel quale viene formalizzato l'accertamento dell' illecito amministrativo è costituito dal verbale di contestazione. Il verbale consiste in un atto scritto, firmato dall'agente operante, nel quale si fa dichiarazione del tipo di trasgressione constatata e del fatto che di essa è stato informato il trasgressore. Per la sua giuridica esistenza è necessaria soltanto la sottoscrizione dell'agente accertatore, non assumendo

rilevanza il rifiuto di firma da parte del destinatario della contestazione. Semplicemente, di tale rifiuto dovrà farsi menzione nel verbale stesso. Il verbale costituisce atto facente pubblica fede di quanto l'agente accertatore afferma essere avvenuto in sua presenza o essergli stato dichiarato, secondo il modello dell'art. 2700 c.c. Pertanto le false dichiarazioni in esso contenute possono integrare gli estremi dei reati di cui agli artt. 495 e 496 c.p.

La violazione amministrativa appena accertata, va contestata personalmente o, se ciò non sia stato possibile, notificata alla persona interessata. In tal senso, l'art. 14 della legge n. 689 del 1981. La norma, per la precisione, impone che la contestazione avvenga "quando è possibile", con ciò sottintendendone la doverosità, salvo eccezioni. Tuttavia la giurisprudenza di legittimità ha invertito il senso della disposizione, assestandosi nel senso non solo della irrilevanza, sotto il profilo del vizio dell'atto, di tale mancata contestazione, ma addirittura della irrilevanza della omessa motivazione di tale inadempimento. In poche parole, è la notificazione del verbale che diviene il vero e proprio atto necessario ad evitare l'estinzione dell'illecito. Il verbale di accertamento dovrà contenere l'indicazione dei termini entro i quali gli interessati possono far pervenire gli scritti difensivi o chiedere di essere sentiti dall'Autorità competente ai sensi dell'art. 18 della L. n. 689 del 1981.

Il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione ha il cosiddetto obbligo del rapporto, ovvero l'obbligo di riferire sull'illecito all'autorità competente. Evidentemente per tale rapporto è richiesta la forma scritta, con esposizione succinta del fatto e degli elementi di prova raccolti a carico della persona generalizzata. Poiché la legge nell'ipotesi che si esamina non prevede la il pagamento in misura ridotta, l'agente accertatore dovrà trasmettere all'Autorità copia del verbale subito dopo la notifica del verbale corredata dalla prova della notifica.

L'autorità competente a ricevere il rapporto, per decidere sulla violazione, deve compiere una sua attività istruttoria. In particolare, a parte la versione dell'organo accertatore risultante appunto dal rapporto, può acquisire la versione del contravvenuto, instaurando un vero e proprio contraddittorio scritto, e, se del caso, anche orale. Nello specifico, l'interessato, trasgressore o obbligato in solido, può infatti far pervenire scritti difensivi e documenti, peraltro esenti dall'imposta di bollo, giusta apposita precisazione in tal senso del Ministero del lavoro. Può altresì chiedere di essere sentito sui fatti. Al termine dell'istruttoria, l'autorità procedente formalizza le risultanze della stessa in un'ordinanza di archiviazione o in un'ordinanza-ingiunzione. L'ordinanza di archiviazione rappresenta la vera novità, trattandosi di provvedimento che ricorda il decreto di archiviazione in materia penale, ma senza possibilità di un ulteriore sindacato sulla sua validità. La legge ha così anticipato le scelte della successiva legge n. 241 del 1990 sul procedimento amministrativo, specificando il dovere dell'amministrazione di concludere mediante l'adozione di un provvedimento espresso il procedimento amministrativo,

i cui unici due esiti possibili sono appunto l'irrogazione della sanzione o l'ordinanza di archiviazione. Anche l'ordinanza di archiviazione deve essere motivata, per cui anche per tale aspetto si è anticipata la regola generale di cui alla legge n. 241/1990. Successivamente il provvedimento deve essere comunicato integralmente all'organo che aveva redatto il rapporto.

Deve ritenersi che, in materia di applicazione del procedimento sanzionatorio, trovi applicazione il principio dell'autotutela, come è ora legislativamente previsto dalla legge n. 15 del 2006 di riforma della legge n. 241/1990.

Si dispone, infatti, che il provvedimento amministrativo illegittimo, in quanto adottato in violazione di legge o viziato di eccesso di potere o da incompetenza può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge.

L'atto attraverso il quale si esprime la potestà sanzionatoria è l'ordinanza-ingiunzione di pagamento. Alla stessa si addiende sia che l'interessato abbia fatto pervenire all'Autorità i propri scritti difensivi, ma l'esito degli stessi non abbia avuto buon fine, sia che il relativo termine sia decorso senza che il contravvenuto abbia eccepito alcunché.

L'ordinanza-ingiunzione è l'atto culminante del procedimento sanzionatorio, qualificabile quale provvedimento amministrativo autoritativo destinato a produrre modificazioni di situazioni giuridiche. Costituisce un vizio della stessa, secondo la giurisprudenza pressoché unanime, l'omessa audizione della parte che ne abbia fatto richiesta, in quanto l'art. 18 della L. n. 689 del 1981 conferisce alla parte due distinte facoltà, entrambe espressive del proprio diritto di difesa: la presentazione di scritti difensivi, come già detto, e la richiesta di audizione, esperibili anche congiuntamente .

VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE PER INFRAZIONE A NORME PUNITE CON SANZIONE AMMINISTRATIVA

(parte terza D. Lgs. n. 152 del 2006)

verbale n.....del.....

L'anno il giorno del mese alle ore
in località Via n. comune di
provincia di noi sottoscritti abbiamo accertato che:

TRASGRESSORE

Cognome nome
nato a in data
Residente a Indirizzo

OBBLIGATO SOLIDALE

Cognome e nome
nato a in data
Residente a Indirizzo

VIOLAZIONE

ha violato la seguente disposizione (indicare norma violata)..... perché
.....

DICHIARAZIONI

Il trasgressore dichiara:
.....

OPPURE

I sopradescritti fatti non sono stati immediatamente contestati, per cui ci si
avvale del disposto dell'art. 14 della l. n. 689 del 24.11.1981 notificando il
presente verbale all'interessato.

MODALITÀ DI ESTINZIONE

Il pagamento in misura ridotta non è consentito.
L'interessato può far pervenire all'A.T.O. Umbria 2, via Bramante n....., Terni,
scritti difensivi e documenti, nonché chiedere di essere sentito entro 30 giorni
dalla data di contestazione o notificazione del presente verbale.
Gli atti relativi al presente verbale saranno trasmessi all'A.T.O. Umbria 2 ai sensi
del'art. 17 del legge n. 689 del 1981.

I verbalizzanti

Il trasgressore



AVVERTENZE

Per l'illecito in oggetto, ai sensi dell'art. 133 del D. Lgs. n. 152 del 2006 il responsabile della violazione è punibile con una sanzione amministrativa da €.....a €.....

Ordinanza dirigenziale n.....del.....

OGGETTO: irrogazione sanzione pecuniarie in materia di scarichi.

II Direttore

Visto il D. Lgs. 3.4.2006 n. 152 recante "Norme in materia ambientale";

Viste in particolare le norme di cui al capo I del titolo V che disciplinano le sanzioni amministrative per violazione delle norme in materia di scarichi;

Visto l'art. 135 che disciplina la competenza all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 1205 del 2.7.2006 con la quale sono state attribuite alle Autorità di Ambito le competenze per l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie in materia di scarichi in pubblica fognatura;

Vista la nota e il verbale di accertamento trasmesso dal S.I.I. s.p.a. soggetto gestore del servizio idrico integrato, nella quale si rappresenta che il sig.....residente inha realizzatoe di conseguenza si propone di provvedere alla diffida per la rimozione dello scarico non autorizzato e all'irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dalla legge;

Visti gli scritti difensivi presentati dal sig.....il quale.....

Oppure

Dato atto che l'interessato non ha presentato scritti difensivi nei termini assegnati ai sensi dell'art. 18 della L. n. 689 del 1981;

Constatata la regolarità della contestazione e delle notificazioni;

Rilevato che la sanzione pecuniaria nell'ipotesi di cui trattasi, ai sensi dell'art. 133 del D. Lgs. 3.4.2006 n. 152 è prevista dalla misura minima di €.....alla misura massima di €.....;

Compite le valutazioni di cui all'art. 11 della legge n. 688 del 24 novembre 1981 e ritenuto di determinare la sanzione nella misura di €.....;

Visto l'art. 107 del testo unico delle leggi sull'ordinamento locale approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

DETERMINA

in €.....la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare per la violazione di cui in argomento;

ORDINA

Al Sig., come sopra meglio generalizzato, il pagamento della sanzione pecuniaria di europer la violazione di cui all'art. 133 c.....del D. Lgs. n. 152/2006 (.....scarico.....);

INGIUNGE

Al medesimo di versare la predetta somma, unitamente ad €.....per spese di notifica sul c.c.p. n. intestato all'Autorità di Ambito Umbria 2 tramite l'allegato bollettino entro 30 giorni dalla data di notifica della presente ordinanza. In difetto si procederà alla esecuzione forzata prevista dall'art. 27 della legge 2/11/1981 n. 689.

La presente ingiunzione costituisce titolo esecutivo, contro la stessa l'interessato può essere proposta opposizione con ricorso da depositarsi, nel termine di 30 giorni dalla notifica della presente, presso la cancelleria del Tribunale civile di Terni a norma dell'art. 22 della citata legge 689/81.

Avverte che qualora, entro il termine indicato, l'interessato non provveda ad eseguire quanto disposto, si provvederà d'ufficio a spese dell'interessato ed inoltre a segnalare tale circostanza alle autorità competenti al fine dell'applicazione delle sanzioni previste dal codice penale;

Dispone la notifica della presente ordinanza al sig.....

Terni,.....

Il Direttore

Ing. Roberto Spinsanti

Ordinanza dirigenziale n.....del.....

OGGETTO: archiviazione verbale di accertamento n...del.....

II Direttore

Visto il D. Lgs. 3.4.2006 n. 152 recante "Norme in materia ambientale";

Viste in particolare le norme di cui al capo I del titolo V che disciplinano le sanzioni amministrative per violazione delle norme in materia di scarichi;

Visto l'art. 135 che disciplina la competenza all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1205 del 2.7.2006 con la quale sono state attribuite alle Autorità di Ambito le competenze per l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie in materia di scarichi in pubblica fognatura;

Vista la nota e il verbale di accertamento trasmesso dal S.I.I. s.p.a. soggetto gestore del servizio idrico integrato, nella quale si rappresenta che il sig.....residente inha realizzatoe di conseguenza si propone di provvedere alla diffida per la rimozione dello scarico non autorizzato e all'irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dalla legge;

Visti gli scritti difensivi presentati nei termini prescritti dal sig.....il quale fa presente che

Viste le deduzioni presentate dall'organo accertatore nelle quali si evidenzia.....;

Considerata pertanto l'opportunità di procedere all'archiviazione del verbale di cui sopra in quanto.....;

Vista la legge 24.11.1981 n. 689;

Visto l'art. 107 del testo unico delle leggi sull'ordinamento locale approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

ORDINA

l'archiviazione degli atti relativi al verbale n.....del.....;

La presente ordinanza, ai sensi dell'art. 18 c. 2 della legge n. 689/1981, è comunicata integralmente al Servizio Idrico Integrato quale organo che ha redatto il rapporto.

Terni,.....

Il Direttore
Ing. Roberto Spinsanti

Ordinanza dirigenziale n.....del.....

OGGETTO: rimozione scarico non autorizzato.

II Direttore

Visto il D. Lgs. 3.4.2006 n. 152 recante "Norme in materia ambientale";

Viste in particolare le norme di cui al capo III del titolo IV che disciplinano il controllo degli scarichi;

Visto il regolamento regionale n.....del.....con il quale sono state attribuite alle Autorità di Ambito le competenze per

Vista la nota e il verbale di accertamento trasmesso dal S.I.I. s.p.a. soggetto gestore del servizio idrico integrato, nella quale si rappresenta.....e di conseguenza si propone di provvedere alla diffida per la rimozione dello scarico non autorizzato e all'irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dalla legge;

Ritenuta la necessità di provvedere in merito;

Visto l'art. 107 del testo unico delle leggi sull'ordinamento locale approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

DIFFIDA

Il Signorresidente in..... vian., di provvedere, entro 10 giorni dalla notifica della presente ordinanza, alla rimozione dello scarico abusivo alla rete fognaria realizzato presso.....

Avverte che qualora, entro il termine indicato, l'interessato non provveda ad eseguire quanto disposto, si provvederà d'ufficio a spese dell'interessato ed inoltre a segnalare tale circostanza alle autorità competenti al fine dell'applicazione delle sanzioni previste dal codice penale;

Dà mandato al soggetto gestore del servizio idrico del controllo dell'avvenuta rimozione dello scarico entro il termine assegnato.

Comunica che responsabile del procedimento è il Signoral quale si potrà rivolgere per comunicare e ottenere ogni utile informazione;

Informa altresì che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria nel termine di 60 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni.

Terni,.....

Il Direttore

Ing. Roberto Spinsanti